

Bruxelles, 15 ottobre 2025
(OR. en)

13869/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0180 (COD)**

**ENER 517
POLCOM 296
CODEC 1514**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 giugno 2025 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La proposta mira a eliminare con un'azione decisa le restanti importazioni di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, con un divieto totale in vigore entro il 1° gennaio 2028. È uno degli obiettivi chiave della comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia"¹. La tabella di marcia delinea una strategia per porre fine alle importazioni residue di energia dalla Russia in relazione al gas, al petrolio e al nucleare. È stata presentata il 15 maggio 2025 e fa seguito alla dichiarazione di Versailles del marzo 2022, in cui i leader hanno convenuto di porre fine quanto prima alla dipendenza dai combustibili fossili russi.

¹ Doc. 8686/1/25 REV 1.

2. L'obiettivo della proposta è garantire l'indipendenza dell'UE dall'energia russa, dal momento che le restanti importazioni continuano a comportare gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. La proposta evidenzia come la Russia abbia sistematicamente strumentalizzato le forniture del gas ed effettuato manipolazioni del mercato mediante interruzioni dei flussi di gas e sostiene che non possa dunque più essere considerata un partner commerciale affidabile.
3. L'elemento principale della proposta è il divieto di importazione di gas dalla Russia che riguarda sia il gas da gasdotto che il GNL. Per i contratti di fornitura in essere è prevista una fase di transizione. Al fine di agevolare gli sforzi di diversificazione dalle importazioni russe, gli Stati membri devono presentare piani nazionali di diversificazione per le importazioni russe sia di gas che di petrolio. La proposta comprende anche modifiche mirate del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (in relazione al monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas).
4. La Commissione propone di adottare il regolamento con una doppia base giuridica: l'articolo 207 TFUE (politica commerciale) e l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE (politica energetica).
5. Al Parlamento europeo, Ville NIINISTÖ (Verts/ALE, FI) è stato nominato relatore della proposta a nome della commissione ITRE e Inese VAIDERE (PPE, LV) relatrice della proposta a nome della commissione INTA. La votazione delle commissioni congiunte ITRE-INTA è prevista per il 16 ottobre e l'annuncio in Aula per il 20 ottobre.
6. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 17 settembre 2025. Il Comitato delle regioni è stato consultato.

II. STATO DEI LAVORI

7. Il gruppo "Energia" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 18, 23 e 26 giugno, del 1°, 8, 15 e 24 luglio e del 2, 9, 16 e 30 settembre 2025. Sono state organizzate riunioni ad hoc per esaminare gli aspetti doganali e giuridici della proposta.

8. Vista l'urgenza di questo fascicolo, i colegislatori mirano a raggiungere un accordo entro la fine dell'anno al fine di consentire l'adozione definitiva il prima possibile dopo tale termine. Sia la presidenza che le delegazioni hanno lavorato intensamente per raggiungere questo obiettivo. Nonostante la complessità del fascicolo e la sua sensibilità politica, sono stati condotti lavori importanti sul piano tecnico, in particolare per chiarire questioni complesse legate alle procedure doganali, tenendo conto delle preoccupazioni delle delegazioni in merito all'attuazione e facendo in modo di avere un testo solido e giuridicamente valido.
9. Il 23 settembre la Commissione ha presentato, in sede di gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX), il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Nella riunione di tale gruppo e nella riunione del Coreper del 26 settembre la Commissione ha osservato che, se è vero che entrambe le proposte vietano le importazioni di GNL dalla Russia, la proposta REPowerEU e il 19° pacchetto di sanzioni hanno basi giuridiche diverse e obiettivi diversi. Mentre le sanzioni sono misure coercitive di politica estera e, per natura, temporanee, la proposta REPowerEU persegue obiettivi di politica commerciale ed energetica ed è destinata a essere applicata in via permanente. La Commissione ritiene pertanto che le proposte siano complementari e possano coesistere. Su tale base, la presidenza intende procedere come previsto con la proposta REPowerEU.
10. La presidenza ha preparato pertanto un testo di compromesso², che è stato discusso dal Comitato dei rappresentanti permanenti l'8 ottobre 2025. Dalle discussioni è emerso un ampio sostegno al testo di compromesso della presidenza. Solo alcune delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito a punti specifici del testo.

² Doc. 13248/25.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

11. A seguito della discussione in sede di Coreper, la presidenza ha adeguato il testo per rispondere alle restanti preoccupazioni. Di seguito è riportata una sintesi delle nuove proposte di compromesso della presidenza:

a) valutazione dell'autorizzazione preventiva (articolo 7, paragrafo 3):

in base alla clausola di riesame che impone alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione del regolamento, la Commissione valuterà l'efficacia dell'autorizzazione preventiva richiesta per le importazioni di gas naturale il cui paese di produzione non è la Russia;

b) fonti alternative di approvvigionamento (articolo 11, paragrafo 4):

nel dispositivo del progetto di regolamento è stata introdotta una disposizione che rispecchia il considerando 11 bis; tale disposizione stabilisce che, durante la fase di transizione, la Commissione è tenuta a coordinarsi con gli Stati membri riguardo ai loro sforzi di diversificazione per individuare forniture alternative di gas naturale;

c) indicizzazione dei prezzi (considerando 17):

viene ora chiarito che le variazioni di prezzo derivanti dall'indicizzazione dei prezzi già prevista nei contratti di fornitura in essere non costituiscono una modifica dei contratti in essere;

d) tempi dell'autorizzazione preventiva (considerando 20 bis):

è stato inserito un considerando per chiarire che il termine di cinque giorni lavorativi è in effetti il termine entro il quale gli importatori devono fornire informazioni e non il termine entro il quale le autorità competenti per l'autorizzazione devono rilasciare l'autorizzazione preventiva; ciò significa che le autorità competenti per l'autorizzazione possono rilasciare l'autorizzazione per le importazioni non russe anche in un secondo momento, in particolare in caso di dubbi sulle informazioni fornite dagli importatori. È stato inoltre chiarito che l'autorizzazione preventiva lascia impregiudicati i poteri di esecuzione esistenti delle autorità doganali;

e) correlazione con le sanzioni che riguardano il GNL (articolo 16):

è stata inserita una disposizione che chiarisce la relazione esistente tra il progetto di regolamento REPowerEU e il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa.

12. La presidenza ritiene che il testo di compromesso riveduto che figura nell'allegato della presente nota costituisca un buon equilibrio tra le posizioni delle delegazioni e fornisca una solida base per ulteriori negoziati con il Parlamento europeo.

IV. CONCLUSIONE

13. Si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale sulla base del testo che figura nell'allegato della presente nota.
 14. Tale orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
-

2025/0180 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

³ GU C, ...

⁴ GU C, ...

- (1) L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022 e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022 sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle della Federazione russa. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente inteso ad affrontare le dipendenze energetiche.
- (2) I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, così come la successiva strumentalizzazione dell'energia operata da allora dalla Federazione russa dimostrano che quest'ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti dalle sue forniture di gas per danneggiare l'economia dell'Unione. Ciò ha avuto gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell'Unione in generale. Pertanto l'Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili.

- (3) Nel gennaio 2006 la Federazione russa ha interrotto le forniture di gas naturale ad alcuni paesi dell'Europa sudorientale e centrale durante un'ondata di freddo, facendo salire i prezzi e arrecando o minacciando di arrecare danno ai cittadini. Il 6 gennaio 2009 la Federazione russa ha nuovamente bloccato del tutto la fornitura di gas in transito attraverso l'Ucraina, con ripercussioni su 18 Stati membri, in particolare dell'Europa centrale e orientale. Il blocco ha causato gravi perturbazioni dei mercati del gas nella regione e in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri, privati di ogni flusso di gas naturale per quasi 14 giorni, si sono visti costretti a spegnere il riscaldamento in scuole e fabbriche per lunghi periodi e a dichiarare lo stato di emergenza. Nel 2014 la Federazione russa ha invaso e annesso illegalmente la Crimea, preso possesso dei mezzi ucraini di produzione di gas nella regione e ridotto le forniture di gas a diversi Stati membri che avevano annunciato l'intenzione di rifornire di gas l'Ucraina, causando turbative del mercato e aumenti dei prezzi e pregiudicando la sicurezza economica. In passato Gazprom, l'esportatore della Federazione russa controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di diverse indagini della Commissione per una possibile violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e ha successivamente modificato la propria condotta di mercato per dissipare le preoccupazioni della Commissione sul fronte della concorrenza. In vari casi, le criticità in questione riguardavano le cosiddette "restrizioni territoriali" nei contratti di fornitura di gas di Gazprom, che vietavano la rivendita del gas al di fuori del paese di destinazione; vi erano inoltre evidenze che Gazprom mettesse in atto pratiche tariffarie sleali e subordinasse le forniture di energia a concessioni politiche quali la partecipazione a progetti di gasdotti russi o l'acquisizione del controllo su risorse energetiche dell'Unione.

- (4) La guerra non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina iniziata a febbraio 2022 e la successiva strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas, insieme alla manipolazione dei mercati per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas, hanno rivelato vulnerabilità e dipendenze nell'Unione e nei suoi Stati membri; esiste la possibilità concreta che queste producano un impatto grave e diretto sul funzionamento del mercato del gas dell'Unione, sull'economia dell'Unione e sui suoi interessi essenziali di sicurezza, oltre a nuocere direttamente ai cittadini dell'Unione dal momento che le interruzioni dell'approvvigionamento energetico possono metterne a rischio la salute o la vita. È comprovato che Gazprom, sotto il controllo statale russo, ha manipolato intenzionalmente i mercati dell'energia dell'Unione per spingere al rialzo i prezzi dell'energia. Il livello dei grandi impianti sotterranei di stoccaggio nell'Unione controllati da Gazprom è stato lasciato scendere come mai prima e le imprese russe hanno ridotto le vendite agli hub del gas dell'Unione e smesso completamente di usare la propria piattaforma di vendita prima dell'invasione, influenzando negativamente i mercati a breve termine e aggravando la già difficile situazione dell'approvvigionamento dopo l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Da marzo 2022 la Federazione russa ha sistematicamente interrotto o diminuito le consegne di gas naturale agli Stati membri, determinando considerevoli turbative del mercato del gas nell'Unione. Sono state interessate in particolare le forniture all'Unione attraverso il gasdotto Yamal, le forniture alla Finlandia e quelle attraverso il gasdotto Nord Stream 1, in quest'ultimo caso dapprima con una diminuzione e successivamente con l'interruzione completa dei flussi da parte di Gazprom.
- (5) La strumentalizzazione delle forniture del gas e la manipolazione del mercato mediante interruzioni intenzionali dei flussi di gas a opera della Federazione russa hanno provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, che nel 2022 hanno raggiunto livelli record, fino a otto volte superiori alla media degli anni precedenti. La conseguente necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento di gas, cambiare le rotte di approvvigionamento, riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno e trovare soluzioni ai problemi di congestione nell'infrastruttura del gas dell'Unione ha contribuito alla marcata volatilità dei prezzi e ai rincari senza precedenti osservati nel 2022.

- (6) I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un'inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravi problemi sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Federazione russa di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa.

⁵ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

- (7) La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione, non da ultimo perché l'Unione dipende in larga misura dalle importazioni di energia da paesi terzi. Continuare ad approvvigionarsi di energia dalla Federazione russa esporrebbe l'Unione a continui rischi economici e di sicurezza e pertanto peggiorerebbe, anziché migliorare, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La dipendenza da volumi anche minori di gas russo importato può, in caso di abuso da parte della Federazione russa, causare distorsioni significative delle dinamiche dei prezzi, seppur solo temporaneamente, e perturbare i mercati dell'energia, soprattutto nelle regioni che dipendono ancora molto dalle importazioni dalla Federazione russa. Tenuto conto della lunga storia di ripetute manipolazioni del mercato e interruzioni delle forniture e del fatto che il governo della Federazione russa strumentalizza abitualmente gli scambi di gas per conseguire obiettivi politici e non già commerciali, è opportuno adottare misure per affrontare la persistente vulnerabilità dell'Unione dovuta alle importazioni di gas naturale dalla Federazione russa, sia via gasdotto che sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL).

- (8) Le restrizioni alle operazioni internazionali di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono coerenti con l'azione esterna dell'UE in altri settori, come prevede l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Ciò è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive degli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni di quest'ultima nei confronti dell'Ucraina. In virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), e di eccezioni analoghe previste dall'accordo di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa, l'Unione è autorizzata a non accordare alle merci importate dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita). Pertanto all'Unione non è preclusa la possibilità di imporre divieti o restrizioni all'importazione di merci dalla Federazione Russa se ritiene che tali misure, adottate nelle condizioni di emergenza che caratterizzano attualmente le relazioni internazionali tra Unione e Federazione russa, siano necessarie a proteggere gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione.
- (9) Diversificare l'importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Per evitare ogni rischio che le riserve a lungo termine di capacità dei terminali GNL detenute da imprese russe possano essere usate per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità, le autorità di regolazione e le autorità garanti della concorrenza nazionali devono fare pieno ricorso ai solidi strumenti giuridici che sono disponibili ai sensi del diritto nazionale ed europeo in materia di energia e concorrenza, ove opportuno.

- (10) La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale russo. Dal 2022 sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dell'Unione dalle forniture della Federazione russa, ad esempio mediante l'introduzione di misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile nonché mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'Unione grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture.

- (11) La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibile fossile intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture della Federazione russa. Tale riduzione delle dipendenze potrebbe essere conseguita mediante misure tese a ridurre la domanda di gas o imprimere un'accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che determinerebbero un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell'Unione grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, in particolare gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. Tutto ciò agevolerà l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.
- (11 bis) Nel preparare i piani di diversificazione, la Commissione dovrebbe collaborare, in modo coordinato e all'insegna della solidarietà, con gli Stati membri, in particolare nell'Europa centrale e sudorientale, per individuare forniture alternative di gas naturale. Oltre a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, le nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi utilizzando le infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il trasporto del gas russo.
- (12) In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla Federazione russa o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione.

- (12 bis) In alcuni casi, i carichi di GNL trasportano GNL prodotto in paesi diversi e miscelato. Il divieto dovrebbe applicarsi anche ai quantitativi di gas presenti in tali carichi prodotti in Russia. Qualora gli importatori possano documentare senza ambiguità le rispettive quote di GNL prodotto al di fuori della Russia, dovrebbe essere possibile importare i quantitativi di GNL non russo contenuti in un carico di GNL.
- (13) I contratti di fornitura a breve termine riguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti di fornitura a lungo termine tra importatori e imprese russe. I contratti di fornitura a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti di fornitura a breve termine in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione consentendo una fase di transizione fino al 17 giugno 2026.
- (14) È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1° gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti di fornitura a lungo termine avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti di fornitura a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti di fornitura a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti di fornitura a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.

- (15) Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.
- (16) Per quanto appaia giustificato esentare i contratti preesistenti in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione del gas russo, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti essere incentivati a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Federazione russa, piuttosto che aumentare, diminuiscano per effetto del presente regolamento, è opportuno che il regolamento eviti di incentivare le imprese a concludere nuovi contratti di importazione di gas russo nel periodo compreso tra la pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento e l'entrata in vigore del divieto. L'impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas russo è stato di fatto assunto dai capi di Stato o di governo già nel marzo 2022; la Commissione ha preso le mosse da tale impegno proponendo la strategia, il piano e la tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non era più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti di fornitura a breve e a lungo termine in essere.

- (17) Onde evitare che i volumi delle importazioni oggetto dei contratti di fornitura in essere vengano aumentati, le modifiche di tali contratti dovrebbero essere considerate alla stregua di nuovi contratti ai fini del presente regolamento e gli aumenti dei volumi delle importazioni mediante il ricorso ai margini di flessibilità contrattuali non dovrebbero beneficiare del periodo di transizione. È opportuno prevedere eccezioni per taluni casi di modifiche necessarie ai contratti in essere, a condizione che non aumentino i quantitativi contrattuali o le tempistiche di consegna. Le variazioni di prezzo derivanti dall'indicizzazione dei prezzi già prevista nei contratti di fornitura in essere non costituiscono una modifica dei contratti di fornitura in essere.
- (18) Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Federazione russa, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.
- (19) A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro efficace atto a evitare l'elusione del divieto. Le autorità pertinenti dovrebbero quindi poter intraprendere le azioni necessarie per determinare se le forniture di gas naturale dalla Federazione russa siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione attraverso regimi creati per eludere le norme del presente regolamento. Nel determinare se il gas naturale sia immesso in libera pratica nell'Unione, le autorità doganali dovrebbero non solo basarsi sulle informazioni fornite nella dichiarazione in dogana, ma essere autorizzate, sulla base di altre informazioni disponibili, a valutare, ove lo ritengano pertinente, se una merce introdotta nell'Unione sia effettivamente destinata a essere immessa in libera pratica. Il regolamento dovrebbe inoltre imporre l'istituzione del paese di produzione e della catena di approvvigionamento del gas naturale importato nell'Unione.

- (20) In particolare gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità tutte le informazioni necessarie per stabilire il paese di produzione del gas naturale importato nell'Unione e determinare se alle importazioni di gas si applichi il divieto generale o una delle relative eccezioni. Il concetto di "origine" ai sensi del diritto doganale dell'Unione può non sempre consentire l'identificazione del paese di produzione del gas importato, ad esempio quando il gas è stato trattato (ad esempio liquefatto o rigassificato) dopo aver lasciato la Federazione russa. Il regolamento dovrebbe pertanto contemplare anche i casi in cui il paese di "origine" ai sensi del diritto doganale dell'Unione differisce dal paese di produzione del gas e prevedere un meccanismo atto a verificare se il gas naturale è stato estratto o liquefatto nella Federazione russa. Al gas che, prima della sua importazione nell'UE, è stato esportato dalla Federazione russa, attraverso l'esportazione diretta dalla Russia verso l'UE o attraverso un'esportazione indiretta attraverso un paese terzo, dovrebbe applicarsi il divieto, salvo in caso di transito.
- (20 bis) Date le caratteristiche specifiche del gas da gasdotto e del GNL, e al fine di consentire un agevole processo di verifica del paese di produzione e delle condizioni per eventuali esenzioni prima che il gas entri nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno introdurre un processo di autorizzazione preventiva. Le importazioni dovrebbero essere rifiutate in assenza di autorizzazione. Le autorità competenti per l'autorizzazione dovrebbero essere informate in anticipo circa le importazioni previste nell'Unione e dovrebbero ricevere le informazioni necessarie per verificare il paese di produzione ovvero se siano soddisfatte le condizioni per un'esenzione a norma del presente regolamento. Le autorità competenti per l'autorizzazione dovrebbero adoperarsi per rilasciare un'autorizzazione nel periodo che intercorre tra la presentazione delle informazioni da parte dell'importatore e l'entrata prevista nel territorio doganale al fine di agevolare le importazioni di gas nell'UE, ma possono anche decidere in un secondo momento, in particolare in caso di dubbi in merito alle informazioni fornite. L'autorizzazione preventiva lascia impregiudicati i poteri di esecuzione esistenti delle autorità doganali. Le importazioni di gas naturale dai paesi produttori di gas dovrebbero essere esentate da tale obbligo se l'Unione ha importato volumi significativi da tali paesi in passato e se tali paesi hanno dimostrato di non voler sostenere il settore russo del gas mediante un divieto di importazione del gas russo, misure restrittive nei confronti di infrastrutture russe del gas, imprese russe del gas o persone che gestiscono tali imprese, ovvero se tali paesi non dispongono delle infrastrutture necessarie per importare gas naturale attraverso gasdotti o GNL. La Commissione dovrebbe stilare l'elenco di tali paesi.

- (20 ter) Le autorità competenti per l'autorizzazione e, se diverse, le autorità doganali dovrebbero poter chiedere tutte le informazioni necessarie per valutare la legalità delle importazioni. Dovrebbero anche essere in grado di basarsi su informazioni provenienti da altre fonti. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione sono spesso complesse, le autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.
- (21) Alcune delle infrastrutture russe di trasporto del gas sono direttamente collegate all'Unione e alcuni gasdotti di transito che collegano la Russia all'Unione attraversano paesi terzi senza disporre attualmente di punti di uscita tra la Federazione russa e l'Unione. Il regolamento dovrebbe pertanto presumere che il gas naturale che è importato nell'Unione attraverso frontiere, interconnettori o punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione o tra la Bielorussia e l'Unione o che arriva attraverso TurkStream al punto di interconnessione Strandzha 2/Malkoclar sia originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, sostituendo in tal modo il requisito di presentare la prova del paese di produzione. Qualora si dichiari che il gas naturale che arriva a tali frontiere, interconnettori o punti di interconnessione è soggetto a un regime di "transito" attraverso la Federazione russa, dovrebbero essere applicati controlli rigorosi. La Federazione russa è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas per diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas nella Federazione russa come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, e l'ubicazione geografica della Federazione russa. Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, le autorità doganali dovrebbero rifiutare l'importazione di volumi di gas naturale presunti essere in transito se non è possibile fornire prove inequivocabili che dimostrino che il gas è transitato attraverso la Federazione russa e che è stato prodotto in un paese diverso da quest'ultima. I documenti presentati dovrebbero permettere di tracciare il gas importato fino al luogo di produzione.

- (21 bis) Inoltre volumi significativi di gas naturale possono entrare nell'Unione anche nell'ambito di un regime di "transito". Poiché le rigorose norme per il monitoraggio delle importazioni di gas, come l'autorizzazione preventiva, non si applicano al gas che attraversa l'Unione nell'ambito di una procedura di "transito", è opportuno prevedere garanzie specifiche sotto forma di un regime di monitoraggio del transito che consenta alle autorità doganali di monitorare efficacemente i flussi di gas nell'ambito di una procedura di "transito", al fine di garantire che il gas naturale che attraversa l'Unione nell'ambito di un regime di "transito" non sia infine immesso in libera pratica nell'Unione.
- (22) In linea con il principio di leale cooperazione, le autorità competenti per l'autorizzazione, le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione dovrebbero cooperare per attuare le disposizioni del presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il 1° gennaio 2026. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari per garantire, ove necessario, lo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri possono valutare la possibilità di attingere al bilancio disponibile del Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero aggiornare ogni mese le autorità di regolazione, le autorità competenti e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo, come quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali.

- (23) L'esperienza acquisita con l'eliminazione progressiva delle forniture di gas russo attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento potenzialmente derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1° marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di segreto professionale e non dovrebbero essere divulgati senza il consenso del rispettivo Stato membro. Dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici, contrattuali o normativi che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.
- (24) Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato o di governo si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Federazione russa, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure restrittive tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Federazione russa, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni. Tali piani dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di segreto professionale e non dovrebbero essere divulgati senza il consenso del rispettivo Stato membro.

- (25) L'esperienza maturata durante la crisi del gas del 2022 e del 2023 insegna che per monitorare l'approvvigionamento di gas nell'Unione sono essenziali informazioni esaustive sulla relativa situazione e sulle possibili dipendenze di approvvigionamento. Gli importatori di gas russo che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto presentare alla Commissione tutte le informazioni necessarie a valutare con efficacia i possibili rischi per gli scambi di gas. Tali informazioni dovrebbero includere i parametri chiave dei pertinenti contratti di fornitura di gas o addirittura interi passaggi di testo, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. In sede di monitoraggio dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il gruppo di coordinamento del gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 riguardo al processo di eliminazione progressiva a livello dell'Unione e presentare una relazione annuale sull'abbandono graduale del gas russo, eventualmente accompagnata da raccomandazioni e azioni specifiche per l'Unione finalizzate ad accelerare il processo.
- (26) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero cooperare strettamente all'attuazione del presente regolamento, anche in relazione a eventuali procedure di risoluzione delle controversie. Se del caso, il regolamento (UE) n. 1219/2012⁶ e il regolamento (UE) n. 912/2014⁷ stabiliscono ulteriori dettagli sulla cooperazione e sulla ripartizione delle responsabilità finanziarie tra gli Stati membri e l'Unione in merito a possibili casi di risoluzione delle controversie investitore-Stato connessi al presente regolamento.

⁶ Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40).

⁷ Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121).

- (26 bis) Considerata la recente prassi della Federazione russa di modificare unilateralmente o ostacolare le procedure giudiziarie e arbitrali concordate, né le persone interessate né l'Unione e gli Stati membri possono essere considerati responsabili di sentenze, lodi arbitrali o altre decisioni giudiziarie adottate in esito a procedure illegali contro cui non sono effettivamente accessibili mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.
- (27) L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi, come l'indisponibilità di infrastrutture chiave di importazione o altri tipi di gravi turbative dell'approvvigionamento che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza sospendendo i divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento in uno o più Stati membri. In tale situazione, la Commissione dovrebbe inoltre poter sospendere il requisito di presentare la prova del paese di produzione prima dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione, al fine di agevolare importazioni supplementari con breve preavviso. Tale sospensione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione dovrebbe imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe informare il gruppo di coordinamento del gas e monitorare attentamente l'applicazione di tali sospensioni temporanee.
- (28) Le misure introdotte tramite il presente regolamento sono pienamente allineate al principio di solidarietà energetica. Il livello di esposizione alle importazioni di gas russo varia da uno Stato membro all'altro e molti Stati membri hanno già adottato misure per affrancarsene. Il presente regolamento garantirà un approccio armonizzato a livello di UE in materia di eliminazione graduale del gas russo, preservando la solidarietà tra Stati membri.

- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento connessi al monitoraggio di possibili dipendenze relative al gas non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo coordinato e senza rischi di frammentazione del mercato, ma possono essere conseguiti meglio e con maggiore efficienza a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) Data l'importanza per l'Unione di affrancarsi senza indugio da ulteriori dipendenze economiche dalle importazioni di gas dalla Federazione russa, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. I partecipanti al mercato hanno avuto molto tempo per adeguare il loro portafoglio di fornitura dopo la *dichiarazione di Versailles* del marzo 2022 e l'adozione della proposta relativa al presente regolamento il 17 giugno 2025. Tuttavia, appare opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire ai fornitori di gas che non hanno ancora adeguato le loro strategie di approvvigionamento di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Il divieto di importare gas dalla Federazione russa dovrebbe pertanto applicarsi solo a decorrere dal [GU: inserire la data corrispondente a sei settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Al fine di consentire agli importatori con contratti di fornitura in essere e agli importatori che concludono nuovi contratti di eseguire le procedure necessarie per l'autorizzazione preventiva tempestivamente e senza turbative per le importazioni di gas pianificate, le diverse procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento dovrebbero già applicarsi prima che diventi applicabile il divieto di importazione di gas dalla Federazione russa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:

- a) un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa;
- b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa;
- c) disposizioni volte a valutare meglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "gas naturale": il gas di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00;
- 2) "GNL": il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00;
- 3) "gas naturale allo stato gassoso": il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00;
- 3 bis) "miscele": miscele di volumi di GNL provenienti da diversi paesi d'origine;
- 4) "contratto di fornitura a lungo termine": contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata superiore a un anno;
- 5) "contratto di fornitura a breve termine": contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata inferiore a un anno;
- 5 bis) "paese di produzione": il paese in cui viene estratto il gas naturale. Laddove il gas naturale estratto in paesi diversi dalla Federazione russa sia liquefatto o rigassificato nella Federazione russa, quest'ultima è considerata il paese di produzione;
- 6) "paese senza sbocco sul mare": paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare;

- 6 ter) "importazione": il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 7) "importatore": la persona fisica o giuridica che è il dichiarante nella pertinente dichiarazione in dogana come definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altrimenti una persona fisica o giuridica, comprese le imprese affiliate, che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione;
- 7 bis) "impresa affiliata": un'impresa come definita dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
- 8) "autorità doganale": autorità doganale come definita all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
- 8 bis) "autorità competente per l'autorizzazione": l'autorità competente a esaminare le richieste di autorizzazione presentate a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2;
- 9) "autorità competente": autorità competente come definita all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- 10) "autorità di regolazione": autorità di regolazione designata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788;

⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

- 11) "controllo": controllo come definito all'articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788;
- 12) [...]
- 13) "punto di interconnessione": punto di interconnessione come definito all'articolo 2, punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788;
- 13 bis) "interconnettore": interconnettore come definito all'articolo 2, punto 39), della direttiva (UE) 2024/1788;
- 14) "punto di entrata": punto di entrata come definito all'articolo 2, punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788;
- 14 bis) "punto di consegna": luogo fisico o virtuale specificato in un contratto di fornitura di gas presso cui il gas naturale deve essere consegnato da un venditore e ricevuto da un acquirente;
- 15) [...]
- 16) "quantitativi contrattuali": quantitativi di gas naturale che un acquirente è tenuto ad acquistare e che un venditore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura originale, esclusi i volumi derivanti da disposizioni contrattuali che prevedono modifiche quantitative ai quantitativi di base, ad esempio quantitativi arrotondati, quantitativi frazionari, quantitativi aggiuntivi, o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto, ad eccezione dei quantitativi di reintegro pagati prima del 17 giugno 2025;
- 16 bis) "quantitativi arrotondati": volumi di gas naturale aggiunti al quantitativo contrattuale annuale in un dato anno per far sì che l'ultimo carico sia arrotondato a un carico intero;

- 16 ter) "quantitativi frazionari": volumi di gas naturale riportati agli anni contrattuali successivi nel caso in cui il quantitativo consegnato nel corso di un anno sia superiore o inferiore al quantitativo contrattuale annuale adattato in seguito agli adeguamenti; tali volumi possono essere sia positivi che negativi;
- 16 quater) "quantitativi aggiuntivi": volumi di gas naturale da aggiungere facoltativamente al quantitativo contrattuale annuale sulla base dei contratti di fornitura a discrezione di una parte contraente;
- 17) "quantitativi di reintegro pagati": volumi di gas naturale che un acquirente ha il diritto o l'obbligo di prendere in consegna e pagare nei periodi successivi, nel rispetto dei requisiti minimi "*take or pay*", al fine di compensare eventuali carenze nei quantitativi contrattuali che non sono stati accettati in periodi precedenti, come previsto nel contratto di fornitura a lungo termine;
- 18) "calendario di consegna": calendario o piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica i quantitativi di gas che devono essere consegnati da un venditore e ricevuti da un acquirente in determinati intervalli di tempo, comprese le tempistiche, il luogo e le condizioni di consegna, come stabilito nel contratto di fornitura o in qualsiasi altra procedura operativa correlata;
- 19) "programma di trasporto" (*nomination*): programma di trasporto come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
- 20) "petrolio": petrolio greggio, condensati di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710.

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024).

CAPO II

DIVIETO PROGRESSIVO DI IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE DALLA FEDERAZIONE RUSSA

Articolo 3

Divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa

1. L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a meno che si applichi una delle esenzioni di cui all'articolo 4.
2. L'importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, ovvero ottenuto da gas naturale allo stato gassoso estratto nella Federazione russa, è vietata a meno che si applichi una delle esenzioni di cui all'articolo 4. Tale divieto si applica altresì al GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e contenuto in miscele.

Fase di transizione per i contratti di fornitura in essere

1. L'articolo 3 si applica a decorrere dal 17 giugno 2026 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4.
2. L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione:
 - a) che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare necessario per adempiere al contratto di fornitura a lungo termine di cui alla lettera b), e
 - b) che esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso:
 - i) originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa,
 - ii) la cui consegna presso il punto di consegna originale a una frontiera dell'UE con un paese terzo non può più essere effettuata, e
 - iii) che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4.

3. L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l'autorizzazione che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 4.
4. Le esenzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai contratti di fornitura in essere con le seguenti modifiche:
 - a) riduzione dei quantitativi contrattuali;
 - b) riduzione dei prezzi e diritti;
 - c) modifica delle clausole di riservatezza;
 - c bis) modifica delle procedure operative, quali le procedure di comunicazione;
 - d) cambi di indirizzo delle parti contraenti;
 - e) trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate;
 - f) modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali; o
 - g) per i paesi senza sbocco sul mare, modifiche tra punti di consegna nazionali.
5. I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non superano i quantitativi contrattuali.

Articolo 5

[...]

Articolo 6

[...]

AUTORIZZAZIONE E PRESENTAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI PERTINENTI

Articolo 7

Autorizzazione e presentazione di informazioni pertinenti da parte degli importatori

1. Qualora sia richiesta un'esenzione per le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa a norma dell'articolo 4, le importazioni sono soggette ad autorizzazione preventiva. Alle autorità competenti per l'autorizzazione sono fornite tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni stabilite all'articolo 4 sono soddisfatte.

Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) la data della conclusione del contratto di fornitura di gas;
 - b) la durata del contratto di fornitura di gas;
 - c) i quantitativi contrattuali, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso;
 - d) l'identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell'UE, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
 - e) [...]
- e bis) nel caso di miscele di GNL, la documentazione comprovante le rispettive quantità di gas russo e di gas non russo contenute nella miscela e che stabilisce il processo di miscelazione;
- f) per le importazioni di GNL, il luogo di liquefazione e il porto di primo carico;

- g) i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo; e
- h) qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data della modifica, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas.

Qualora sia richiesta un'esenzione a norma dell'articolo 4 e il prezzo del gas sia stato modificato il 17 giugno 2025 o successivamente, sono fornite informazioni sulla modifica del prezzo.

Le informazioni richieste sono presentate all'autorità competente per l'autorizzazione al più tardi un mese prima dell'entrata nel territorio doganale.

- 2. Le importazioni di gas naturale il cui paese di produzione non è la Federazione russa sono soggette ad autorizzazione preventiva, tranne nel caso in cui tali importazioni rientrino nell'ambito di applicazione del paragrafo 3. Alle autorità competenti per l'autorizzazione dello Stato membro in cui il gas deve essere immesso in libera pratica è fornita la prova del paese di produzione di tale gas naturale al più tardi cinque giorni lavorativi prima della sua entrata nel territorio doganale.
- 3. Non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva se il gas è importato da un paese produttore di gas che ha esportato nell'Unione più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2024 e che ha vietato l'importazione di gas russo o applica altre misure restrittive nei confronti del gas russo o non dispone di infrastrutture del gas che consentano di importare GNL o gas da gasdotto. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, mediante una decisione di esecuzione, redige l'elenco di tali paesi e lo aggiorna secondo necessità. La relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, include una valutazione dell'efficacia della procedura di autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

- 3 bis. Le autorità competenti per l'autorizzazione, le autorità doganali, se diverse, o le altre autorità coinvolte nel monitoraggio di cui agli articoli 9 e 10 possono chiedere informazioni più dettagliate, purché tali informazioni siano ritenute necessarie per valutare se le condizioni stabilite agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte. Esse possono anche basarsi su informazioni provenienti da altre fonti. Nello specifico, le autorità competenti per l'autorizzazione possono imporre di presentare il testo integrale di determinate disposizioni del contratto di fornitura di gas o dell'intero contratto, a eccezione delle informazioni relative ai prezzi, in particolare quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse, o quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per tale valutazione. Qualora le informazioni fornite non siano conclusive, le autorità doganali possono rifiutare l'immissione in libera pratica delle merci.
4. Si presume che il gas naturale da importare nell'Unione attraverso i confini o tramite interconnettori o punti di interconnessione tra l'Unione e la Federazione russa o la Bielorussia, o attraverso il punto di interconnessione Strandzha 2/Malkoclar (TurkStream) sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, a meno che, al più tardi un mese prima dell'entrata nel territorio doganale, non sia possibile fornire alle autorità competenti per l'autorizzazione prove inequivocabili che dimostrino che il gas naturale:
- a) è transitato attraverso la Federazione russa; e
 - b) che il paese di produzione non è la Federazione russa.
5. Se il gas naturale è trasportato attraverso l'UE da un paese terzo a un paese terzo nell'ambito di un regime di transito ai sensi del codice doganale dell'Unione, le autorità competenti per l'autorizzazione e le autorità doganali, se diverse, sono informate, al più tardi un mese prima del transito previsto, di quanto segue:
- a) il paese di produzione del gas naturale in transito, a meno che tali informazioni non siano disponibili;
 - b) i calendari dei programmi di trasporto previsti o effettivi che specificano il volume, la tempistica e i punti di entrata e di uscita del gas in transito, con granularità giornaliera, se del caso;

- c) i volumi e i punti di consegna nei contratti di fornitura di gas; e
- d) il contratto tra il venditore o l'acquirente o qualsiasi soggetto intermediario e i pertinenti gestori del sistema di trasporto nell'Unione, se del caso.

Le autorità competenti per l'autorizzazione verificano la coerenza dei dati e condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità doganali, se diverse.

Articolo 8

[...]

Articolo 9

Monitoraggio e applicazione effettivi

Le autorità competenti per l'autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) garantiscono l'effettivo monitoraggio delle disposizioni del capo II, se necessario avvalendosi appieno dei loro poteri di esecuzione, e cooperano strettamente con le autorità nazionali competenti, le autorità di altri Stati membri, l'ACER o la Commissione.

Articolo 10

Autorità competente per l'autorizzazione, cooperazione e scambio di informazioni

1. L'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità doganale, a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un'altra autorità. Gli Stati membri informano la Commissione qualora designino come autorità competente per l'autorizzazione un'autorità diversa dall'autorità doganale.

2. Le autorità competenti per l'autorizzazione cooperano e scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale con le autorità di regolazione, le autorità competenti e, se del caso, le autorità doganali, nonché con l'ACER e la Commissione, in linea con i loro compiti, le loro responsabilità e le loro competenze e, nella misura del possibile, per garantire un'efficace valutazione del rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
3. Le autorità competenti per l'autorizzazione o, se del caso, le autorità doganali aggiornano mensilmente le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'ACER e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, quali le quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, i punti di entrata o i partner contrattuali. Tali aggiornamenti riguardano anche gli sviluppi principali riguardanti il gas russo che entra nell'Unione nell'ambito di un regime di transito di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
4. Le autorità competenti per l'autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali dei diversi Stati membri si scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale nella misura necessaria e cooperano al fine di garantire un'applicazione efficace ed evitare l'elusione. Esse si avvalgono degli strumenti e delle banche dati esistenti che consentono lo scambio efficace di informazioni pertinenti tra le autorità nazionali del loro Stato membro e le autorità di altri Stati membri, o mettono a punto tali strumenti ove necessario.
5. Entro il 31 agosto 2026 e il 31 agosto 2027 l'ACER, sulla base dei dati ricevuti a norma del presente regolamento e delle proprie informazioni, pubblica una relazione in cui fornisce una panoramica dei contratti di fornitura di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e valuta l'impatto della diversificazione sui mercati dell'energia. Se del caso, la relazione comprende anche dati riguardanti il gas russo che entra nell'Unione nell'ambito di un regime di transito di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
6. Se del caso, la Commissione e l'ACER scambiano le informazioni pertinenti in loro possesso sui contratti di importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa con le autorità competenti per l'autorizzazione e, se del caso, con le autorità doganali per agevolare l'applicazione del presente regolamento.

PIANI NAZIONALI DI DIVERSIFICAZIONE

Articolo 11

Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale

1. Ogni Stato membro elabora un piano di diversificazione che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell'approvvigionamento di gas al fine di interrompere tutte le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro il 1° gennaio 2028, termine fissato per il divieto totale delle importazioni dalla Federazione russa.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica se gli Stati membri possono dimostrare alla Commissione, in particolare sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938, di non ricevere gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Gli Stati membri ne danno dimostrazione alla Commissione entro la data di notifica dei piani nazionali di diversificazione alla Commissione. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas degli Stati membri esentati dall'obbligo di istituire un piano nazionale di diversificazione.

2. Il piano nazionale di diversificazione del gas naturale comprende tutte le seguenti informazioni:
 - a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell'ambito di contratti di fornitura in essere;

- b) una chiara descrizione delle misure di sostegno in vigore e delle misure di sostegno previste a livello nazionale per sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e, se disponibili, le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative. Tali misure possono includere l'uso della piattaforma AggregateEU a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2024/1789, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), l'individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l'elettrificazione, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili, misure volontarie di riduzione della domanda o possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell'approvvigionamento;
- c) l'individuazione di eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.
3. Entro il 1° marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione utilizzando il modello che figura nell'allegato I.
4. La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale. Durante la fase di transizione per i contratti di fornitura in essere di cui all'articolo 4, la Commissione si coordina con gli Stati membri riguardo ai loro sforzi di diversificazione per individuare fonti di approvvigionamento alternative. Le nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi utilizzando le infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il transito del gas russo. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione di tali piani. Sulla base dei piani nazionali di diversificazione, la Commissione valuta l'attuazione dell'eliminazione progressiva del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e aggiorna il gruppo di coordinamento del gas, a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

Piani nazionali di diversificazione per il petrolio

1. Qualora riceva importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, uno Stato membro elabora un piano di diversificazione che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione del loro approvvigionamento petrolifero, così da porre fine, entro il 1° gennaio 2028, alle importazioni di petrolio originario della Federazione Russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
2. Un piano nazionale di diversificazione per il petrolio comprende tutte le seguenti informazioni:
 - a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni dirette o indirette di petrolio dalla Federazione russa nell'ambito di contratti di fornitura in essere;
 - b) le misure previste a livello nazionale per sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative o le possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell'approvvigionamento;
 - c) eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.
3. Entro il 1° marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione utilizzando il modello che figura nell'allegato II.

4. La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il petrolio. La Commissione fornisce assistenza nella cooperazione tra gli Stati membri nel momento in cui attuano i piani nazionali di diversificazione. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento per il petrolio istituito dall'articolo 17 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio¹² in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione di tali piani nazionali di diversificazione.
5. Se il piano nazionale di diversificazione per il petrolio individua il rischio che non si possa eliminare, entro il 1° gennaio 2028, il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, la Commissione, previa valutazione del piano nazionale di diversificazione ed entro tre mesi dalla presentazione del piano stesso, può formulare una raccomandazione per lo Stato membro interessato circa le modalità per giungere tempestivamente all'eliminazione. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro aggiorna il piano di diversificazione entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.

¹² Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunti i punti 33) e 34) seguenti:

"33) *"clausola take or pay"*, una disposizione contrattuale che obbliga l'acquirente a prendere in consegna o, in alternativa, a pagare per un dato quantitativo minimo di gas entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che il gas sia effettivamente ricevuto;

34) *"clausola deliver or pay"*, una disposizione contrattuale che obbliga il venditore a pagare una sanzione pecuniaria contrattuale in caso di mancata consegna del gas.";

2) l'articolo 14, paragrafo 6, è così modificato:

a) al primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) alla Commissione e alle autorità competenti interessate le seguenti informazioni relative ai contratti di fornitura di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa:

- i) le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) XX/2025 [presente regolamento];
- ii) informazioni sui quantitativi da fornire e ricevere, comprese eventuali flessibilità nell'ambito delle clausole *take or pay* o *deliver or pay*;
- iii) i calendari di consegna (GNL) o i programmi di trasporto (gas da gasdotto);
- iv) eventuali flessibilità contrattuali relative ai quantitativi contrattuali annuali, compresi i quantitativi di reintegro;
- v) le condizioni per la sospensione o la cessazione delle consegne di gas, comprese le disposizioni in materia di forza maggiore;
- vi) informazioni sul diritto che disciplina il contratto e sul meccanismo arbitrale scelto;
- vii) gli elementi fondamentali di altri accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi.";

b) è aggiunto il comma seguente:

"Le informazioni di cui alla lettera c) sono fornite per ciascun contratto in formato disaggregato, compresi i passaggi del testo pertinenti nella loro interezza, escluse le informazioni relative ai prezzi, in particolare quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas o quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse.";

3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione monitora continuamente l'esposizione del sistema energetico dell'Unione alle forniture di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, in particolare sulla base delle informazioni notificate alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, lettera c).

La Commissione valuta l'attuazione dell'eliminazione progressiva del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa a norma del regolamento (UE) XX/2025 a livello nazionale, regionale e dell'Unione sulla base dei piani nazionali di diversificazione di cui all'articolo 11 di tale regolamento. Tale valutazione comprende anche una valutazione dell'efficacia dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità pertinenti e, se del caso, formula raccomandazioni per il loro miglioramento. Tale valutazione è comunicata al gruppo di coordinamento del gas.

Sulla base della valutazione di cui al terzo comma, la Commissione pubblica una relazione annuale in cui fornisce una panoramica completa dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di diversificazione.

Se del caso, entro tre mesi dalla notifica di un piano di diversificazione, la Commissione può formulare una raccomandazione che individua possibili azioni e misure per garantire una diversificazione sicura dell'approvvigionamento di gas e una tempestiva eliminazione del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.

Lo Stato membro interessato aggiorna il piano nazionale di diversificazione entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione."

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Segreto professionale

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse conformemente al presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
2. L'obbligo di segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità coinvolte nell'attuazione del presente regolamento e alle persone fisiche o giuridiche cui le autorità pertinenti hanno delegato i propri poteri, tra cui revisori dei conti ed esperti incaricati dalle autorità pertinenti.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità pertinenti o gli Stati membri, in applicazione del presente regolamento, relativamente ad aspetti commerciali o operativi o ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità pertinente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate, quando la divulgazione è richiesta in base al diritto dell'Unione o nazionale o è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.

Articolo 15

Monitoraggio e riesame

1. La Commissione monitora costantemente gli sviluppi del mercato dell'energia dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le potenziali dipendenze per l'approvvigionamento di gas o altri rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in relazione alle importazioni di energia dalla Federazione russa. Entro il [GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno o più Stati membri, la Commissione può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione del capo II del presente regolamento in uno o più Stati membri. In tal caso, la Commissione può sospendere anche il requisito dell'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. La decisione della Commissione fissa determinate condizioni, in particolare per garantire che qualsiasi sospensione sia limitata allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas in merito a eventuali sospensioni.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal [GU: inserire la data corrispondente a sei settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

L'articolo 7, paragrafi 1, 4 e 5, si applica a decorrere dal *[GU: inserire la data corrispondente a sei settimane meno un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

L'articolo 7, paragrafo 2, si applica a decorrere dal *[GU: inserire la data corrispondente a sei settimane meno cinque giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del divieto relativo al GNL previsto dal [regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio]¹³, che si applica ed è rispettato indipendentemente dalle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il/La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

¹³ GU: inserire il riferimento aggiornato.

ALLEGATO I

MODELLO PER I PIANI NAZIONALI DI DIVERSIFICAZIONE PER IL GAS NATURALE

Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione a norma dell'articolo 11. Il piano deve comprendere quanto segue.

Informazioni generali

Nome dell'autorità responsabile della preparazione del piano	
Descrizione del sistema del gas, inclusa la descrizione di: i) domanda di gas; ii) mix di approvvigionamento tenendo conto della dipendenza dalle forniture dalla Russia	

Informazioni principali sull'importazione di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro

Estremi dei singoli contratti comunicati dagli importatori alle autorità competenti e alla Commissione	
[...]	

Quantitativi contrattuali complessivi di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa destinati alla consegna nello Stato membro Indicare flessibilità contrattuali e luogo di consegna (punto di interconnessione, punto di importazione, terminale GNL, ecc.)	
---	--

Descrizione delle misure volte a sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

3.1. La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.

Opzioni di diversificazione: i) forniture alternative; ii) rotte di approvvigionamento alternative; iii) aggregazione della domanda	
Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi	
Calendario di attuazione	
Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l'impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc.	
Impatto sugli Stati membri confinanti	

Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi	
Opzioni per superare gli ostacoli e calendario	

Categoria	Sostituzione dei volumi per l'eliminazione progressiva ¹⁴
Informazioni richieste	Descrizione delle misure in vigore e previste a livello nazionale volte a sostituire i volumi residui di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa: i) quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati con ciascuna misura, ii) calendario di attuazione (inizio e fine), iii) opzioni per forniture e rotte di approvvigionamento alternative
Gas via gasdotto	
GNL	

¹⁴ Tali misure possono includere l'uso della piattaforma AggregateEU a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2024/1789, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), l'individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l'elettrificazione, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili o misure volontarie di riduzione della domanda.

ALLEGATO II

MODELLO PER I PIANI NAZIONALI DI DIVERSIFICAZIONE PER IL PETROLIO

Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione circostanziato a norma dell'articolo 12. Il piano deve comprendere quanto segue.

Informazioni generali

Nome dell'autorità responsabile della preparazione del piano	
Descrizione del sistema petrolifero, inclusa la descrizione di: i) domanda di petrolio; ii) mix di approvvigionamento tenendo conto della dipendenza dalle forniture dalla Russia	

Informazioni principali sull'importazione di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro

Quantitativi contrattuali complessivi di petrolio russo destinati alla consegna nello Stato membro Indicare la data di scadenza degli obblighi contrattuali	
Informazioni sull'identità dei diversi portatori di interessi (venditore, importatore e acquirente)	

Descrizione delle misure volte a sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.

Opzioni di diversificazione: i) forniture alternative; ii) rotte di approvvigionamento alternative	
Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi	
Calendario di attuazione	
Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l'impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc.	
Impatto sugli Stati membri confinanti	

Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa

Ostacoli tecnici, contrattuali o normativi	
Opzioni per superare gli ostacoli e calendario	
